

**Spett.le Regione Lombardia – Ufficio Fiscalità e Tributi
Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano**

ISTANZA DI INTERPELLO EX ART. 11 LEGGE 212 DEL 27 LUGLIO 2000 E S.M.I.

Oggetto: interpello in merito all'applicazione dell'art. 48 L. R. 14 luglio 2003 n. 10 e ss. mm., avente ad oggetto la concessione di benefici fiscali per veicoli ultraventennali

Il sottoscritto _____, nato a _____ () il __/__/__, e residente a _____, in via _____, C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

proprietario del veicolo

marca e modello		
targa	Telaio	Anno di prima immatricolazione

RICHIEDE

Il parere della Amministrazione competente, nei modi e nei tempi prescritti, riguardo il corretto trattamento tributario applicabile al veicolo suindicato, ai sensi dell'art. 48 L. R. 14 luglio 2003 n. 10 e ss. mm.in materia di tassa automobilistica per i veicoli ultraventennali.

LA DISCIPLINA FISCALE DEI VEICOLI ULTRAVENTENNALI A LIVELLO LOCALE

La Regione Lombardia, dall'anno 2003, ha provveduto a disciplinare in maniera organica e completa la concessione dei benefici fiscali per i veicoli ultraventennali. Di seguito si riporta l'intero testo normativo:

Art. 48. Veicoli ultraventennali, veicoli storici e d'epoca, riduzioni ed esenzioni.

1. Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa, i soggetti individuati all'articolo 38, comma 1, per i motoveicoli e per gli autoveicoli, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno dalla loro costruzione, purché sottoposte alla verifica delle emissioni dei gas di scarico di cui alla d.g. r. 11 ottobre 2000, n. 1529 (Criteri e procedure per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento) e successivi provvedimenti attuativi, al punto 1 dell' articolo 7 del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni e alla direttiva 7 luglio 1998 del Ministro dei lavori pubblici (Direttiva sul controllo gas di scarico dei veicoli (bollino blu) ai sensi dell'articolo 7 del nuovo codice della strada), nonché al decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n. 163 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione), nonché all' articolo 80, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 , che dispone circa la revisione dei veicoli unitamente al controllo dei gas di scarico. La tassa automobilistica regionale di circolazione è dovuta nella misura fissa di 30,00 euro per le autovetture e di 20,00 euro per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale e, cioè, utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni.

2. Salvo prova contraria, i veicoli, di cui al comma 1, si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

3. In assenza delle verifiche previste al comma 1, i soggetti in esso indicati sono tenuti al pagamento della corrispondente tassa automobilistica regionale di proprietà secondo le modalità fissate agli articoli 40 e 41, nonché delle sanzioni amministrative tributarie, di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Allo scopo, oltre alla verifica d'ufficio mediante incrocio dei dati contenuti nel ruolo regionale della tassa automobilistica regionale di proprietà con i dati dei veicoli assoggettati alla campagna del controllo dei gas di scarico, gli organi preposti al controllo della circolazione stradale redigono apposito processo verbale di constatazione da inoltrare alla Regione.

4. Gli autoveicoli ed i motoveicoli di interesse storico iscritti nei registri Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali di proprietà purché rispondenti ai requisiti indicati nell' articolo 60 del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni

5. La tassa automobilistica regionale di proprietà è ridotta nella misura seguente per:

- a) autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75 per cento;
- b) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40 per cento;
- c) autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, riduzione del 20 per cento.
- c-bis) autovetture da noleggio di rimessa, riduzione del 50 per cento;
- c-ter) autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa, riduzione del 30 per cento;

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicabili le riduzioni stabilite dalla normativa statale vigente.

7. Ai casi di esenzione previsti dall' articolo 17 del D.P.R. 39/1953 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

- a) esenzione permanente per i veicoli elettrici e per i veicoli con alimentazione esclusiva a gas;
- b) esenzione per gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
- c) esenzione per gli autoveicoli adibiti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o allo spurgo dei pozzi neri, l'attrezzatura dei quali sia fissa e permanente oppure, qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata a struttura con medesima caratteristica;
- d) esenzione per le autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

8. È istituito l'albo dei veicoli della Regione esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà. L'albo è costituito dai veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultino proprietari negli archivi del PRA.

Tale normativa disciplina quindi la materia in maniera sensibilmente differente – e assolutamente indipendente – rispetto al dettato della Legge Statale, ed in particolare ai commi 2 e 3 art. 63 della Legge 21 novembre 2000 n. 342, la quale disponeva l'esenzione per i veicoli ultraventennali di "particolare interesse storico e collezionistico" individuati con propria determinazione da ASI (Automotoclub Storico Italiano) ed FMI (Federazione Motociclistica Italiana).

Secondo la normativa regionale, invece, coesistono due regimi di esenzione differenti per i veicoli, a partire dal ventesimo anno dalla data di costruzione:

- per i veicoli non adibiti ad uso professionale e sottoposti alla regolare verifica delle emissioni dei gas di scarico è previsto il pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, nella misura fissa di 30,00 euro per le autovetture e di 20,00 euro per i motoveicoli (comma 1, art.48 L. R. 14 luglio 2003 n. 10);

- i veicoli iscritti nei registri di cui all'art. 60 del Codice della Strada (Automotoclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana) sono completamente esentati dal pagamento della tassa di proprietà (comma 1, art.48 L. R. 14 luglio 2003 n. 10)

In forza dell'art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015) i commi 2 e 3 della L.342 del 2000 sono stati abrogati. Ad oggi, a livello di legge statale, la legge riconosce benefici fiscali esclusivamente ai veicoli ultratrentennali.

Successivamente a tale disposizione di legge, la Regione Lombardia, con DGR del 30 gennaio 2015, n.3103, ha accolto la nota del competente assessore Garavaglia, secondo cui tale abrogazione è direttamente precettiva nei confronti della norma regionale, con una eccezione per i veicoli c.d. "iscritti nei registri" (comma 4 art.48 L.R. 10/2003):

"Sono sottratti a questo assetto tributario gli autoveicoli e i motoveicoli storici "iscritti nei registri" che, già esenti in Lombardia dal pagamento delle tasse automobilistiche, continueranno ad usufruire dell'esenzione e, dunque, non pagheranno alcuna tassa automobilistica (né di proprietà né di circolazione).

Tale disciplina regionale, infatti, prevista dal comma 4, art. 48 della l.r. 10/2003, già coesistente con l'analoga disciplina di cui all'art. 5, comma 34 del d.l. 953/1982, non risulta incisa dalle nuove disposizioni".

In sostanza quindi, mediante il citato DGR 3103/2015, i benefici prima concessi a tutti i veicoli ultraventennali, sarebbero ora concessi solamente ai veicoli identificati dal comma 3, art. 48 dalle l.r. 10/2003, ossia solo ai veicoli iscritti nei registri identificati dall'art 60 del Codice della Strada.

DUBBI INTERPRETATIVI E SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La disciplina innanzi descritta pone una serie di quesiti in merito alla sua applicabilità in generale e, in concreto, per quei veicoli (come nel caso *de quo*) ultraventennali, ma non iscritti ad alcun registro.

E' opinione del contribuente che la questione meriti un approfondimento sotto i seguenti profili:

- 1) sulla potestà legislativa regionale in materia di tassa automobilistica;
- 2) sulla presunta precettività della Legge Statale sulla Legge Regionale;
- 3) sull'abrogazione della Legge Regionale sopravvenuta mediante Deliberazione di Giunta Regionale.

Quanto al primo punto, è noto come la definizione della tassa automobilistica come "tributo proprio derivato", e per espressa previsione dell'art.7 comma 1, lett. C della Legge Delega n.42/2009, alle Regioni è consentito un margine di azione in materia sufficientemente ampio da poter disporre esenzioni, detrazioni e modifiche di aliquote con proprio atto normativo. Tale previsione è successivamente confermata dall'art. 8 comma 2 del d.lgs. 68/2011, secondo cui "le Regioni disciplinano la Tassa Automobilistica". E del resto le numerose disposizioni particolari della Regione Lombardia (quali ad esempio le misure che prevedono l'esenzione dalla tassa automobilistica per alcuni particolari modelli di Alfa Romeo già dal compimento del 10° anno dalla data di costruzione) confermano la correttezza di tale impostazione da parte del Legislatore regionale.

Il primo rilievo ha dunque una incidenza diretta sul secondo. La presunta immediata precettività della Legge Statale in materia di tassa automobilistica non trova alcun fondamento nella prassi normativa

adottata in altre circostanze dalla regione, né – soprattutto – nella disposizione normativa regionale stessa. La Legge Regionale (artt. 39 e 48 l.r. 10/2003), nella sua formulazione, è assolutamente disancorata dal dettato normativo dei commi 2 e 3 art. 63 L 21 novembre 2000 recentemente abrogati. Questi difatti disponevano l'esenzione dei soli veicoli ultraventennali "di particolare interesse storico e collezionistico" (comma 2) individuati mediante determinazione annualmente aggiornata da ASI ed FMI (comma 3). La legge regionale oggetto della presente istanza non rileva in merito a questa particolare categoria di veicoli, disponendo l'esenzione sulla base del mero dato dell'annualità (art. 48 comma 1) e di ulteriori specifici criteri (uso non professionale e emissione di gas di scarico) individuati dal medesimo comma. La Legge di Stabilità ha quindi abrogato esclusivamente i benefici fiscali per i veicoli "ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico", in forza della potestà normativa delle Regioni in materia di tassa automobilistica, lasciando al contempo intatte le differenti discipline delle esenzioni per i veicoli meramente ultraventennali disposte dalle singole Regioni.

Se non può quindi considerarsi abrogata la legge regionale in forza della (presunta) precettività della Legge Statale, che attiene ad una disciplina differente da quella su cui ha legiferato la Regione, non può considerarsi la Legge Regionale abrogata mediante il recente DGR 3103 del 30/01/2015, disposizione alla quale la prassi amministrativa pare attenersi per la riscossione della tassa automobilistica dei veicoli ultraventennali.

In questo caso è del tutto evidente come una Legge Regionale (fonte primaria del diritto) non possa considerarsi abrogata in forza di una norma di rango inferiore (la citata Delibera di Giunta Regionale). Sul punto si veda, *inter alia*, il parere n. 04668 del Consiglio di Stato (20/10/2010).

Lo scrivente, non riscontrando nel sistema legislativo regionale e statale il fondamento dell'abrogazione del comma 1 dell'art. 48 l.r. 10/2003, ritiene questa disciplina tutt'ora applicabile al proprio veicolo: nell'attuale quadro legislativo, lo scrivente ritiene quindi di dover versare la tassa forfettaria di circolazione, come stabilito dalla legge regionale ad oggi in vigore.

Con osservanza

_____, lì ___/___/_____
(luogo e data)

(firma)

Si allegano:

- Copia del libretto del veicolo
- Copia di carta d'identità e codice fiscale dell'interpellante